

Altra volta ebbi occasione di occuparmi di questi umili funzionari e mi si rispose che questo passaggio avrebbe importato una spesa di 4 milioni. Ma io osservo che i custodi delle carceri mandamentali non sono che 1350; e se il Governo volesse soltanto rifondere ai comuni quel che manca per arrivare alle 1100 lire di stipendio (poichè quei poveretti non domandano più) la spesa non supererebbe le 600 o 700 mila lire. A ogni modo, siccome vi sono di quelli arrivati a 30 e 40 anni di servizio senza diritto a pensione e senza prospettive per l'avvenire, io mi raccomando al cuore pietoso del presidente del Consiglio perchè provveda almeno per costoro, affinchè, arrivati all'ultimo limite di età, possano aver prova del buon volere del Governo, in compenso del grave sacrificio da essi sostenuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La questione sollevata ora dagli onorevoli Amici e Montresor è la stessa a cui poco fa ha accennato l'onorevole Cao-Pinna. Si tratta dei custodi mandamentali, che non sono impiegati dello Stato.

Se accettassimo il principio che lo Stato paghi stipendi o complementi di stipendio a coloro che non sono suoi dipendenti, la Camera comprende quale principio pericolosissimo verremmo a introdurre. Domani sarebbero i medici condotti, i segretari comunali, gli impiegati delle provincie, i cantonieri delle strade provinciali, i custodi delle strade vicinali e tanti altri impiegati!.. Sopprimiamo allora addirittura i comuni, i mandamenti e le provincie, e conserviamo soltanto lo Stato, ed allora l'onorevole Aprile protesterà più violentemente di ieri. (*Si ride*).

Ma l'onorevole Montresor accenna alla circostanza che ciò è stato promesso ventidue anni fa. Ora il fatto stesso che in ventidue anni non ci sia stato un ministro che abbia trovato conveniente nemmeno di cominciare a dare una lira, significa che chi ha esaminato tale questione ha dovuto sempre convincersi che non era possibile prendere per conto dello Stato questo personale o contribuire a sussidiarlo in modo qualunque. Aggiungo poi all'onorevole Amici, il quale parlava della tenuità di questo stipendio, che vi sono carceri mandamentali, come per esempio uno del mio paese, che rarissimamente hanno detenuti,

tanto che passano mesi interi senza che alcuno vi sia rinchiuso. La funzione dei custodi quindi, in questi casi, diventa quasi una funzione onoraria. (*Si ride*).

Vi saranno carceri in condizioni diverse, ma generalmente il carcere mandamentale non è un luogo di pena, ma serve come deposito di detenuti, che aspettano il giudizio. Ora, col nostro sistema di dare la libertà provvisoria con tanta facilità, è rarissimo che vi siano dei detenuti che restino per lungo tempo nel carcere.

Non bisogna credere quindi che questi salariati debbano vivere col meschino stipendio che hanno, perchè sono persone che hanno una indennità per un lavoro addirittura saltuario. Ad ogni modo, ripeto, si tratta di vulnerare un principio secondo il quale questo è un servizio che non spetta allo Stato. Il giorno che volessimo avocare allo Stato i custodi, dovremmo legittimamente avocare anche le carceri mandamentali ed è evidente che andremmo incontro ad una spesa di molti milioni. Siccome non vorrei che tra ventidue anni qualcuno invocasse alcuna promessa per parte mia (*Ilarità*), così sono obbligato ad astenermi in modo assoluto dal farne.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 137 in lire 7,575,680.

Capitolo 138. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1905, n. 40,659.5), lire 54,980.

Capitolo 139. Personale di custodia - Indennità di alloggio, lire 458,000.

Capitolo 140. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio, lire 170,000.

Capitolo 141. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2. classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (*Spese fisse*), lire 54,000.

Capitolo 142. Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica, lire 76,400.

Capitolo 143. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo, lire 750,000.